




CUSTOMS AND FREIGHT FORWARDING GUIDE

Publicato da Fondazione Milano Cortina 2026 – Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 – Luglio 2025

© 2025 – Fondazione Milano Cortina 2026 – Tutti i diritti riservati.



Per richiedere una versione accessibile di questo documento inviare un'email all'area Editorial Services di Milano Cortina 2026: editorialservices@milanocortina2026.org.

La terminologia Olimpica (in particolare Olimpico™, Olimpiadi™ e Giochi Olimpici™) e altre Proprietà Olimpiche sono marchi registrati di proprietà del CIO. Tutti i diritti sulle Proprietà Olimpiche appartengono esclusivamente al CIO. Per ulteriori informazioni, consultare [Olympic Properties \(olympics.com/ioc/olympic-properties\)](https://olympics.com/ioc/olympic-properties).

Tutti i diritti sulle Proprietà Paralimpiche appartengono esclusivamente all'IPC. Per ulteriori informazioni consultare [Intellectual Property Regulations, IPC Handbook \(paralympic.org/ipc-handbook\)](https://paralympic.org/ipc-handbook).

Fondazione Milano Cortina 2026 gestisce tutta la proprietà intellettuale relativa ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Per ulteriori informazioni

Sommario

INTRODUZIONE	4
Informazioni su questa guida	4
Milano Cortina 2026 Logistics	5
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli	5
Logistics Services Provider	5
Contatti	6
LINEE GUIDA DOGANALI	10
1. PREMESSA	11
2. GLOSSARIO	12
2.1. Identificazione dei soggetti partecipanti ai fini doganali	15
3. REGOLAMENTAZIONE DOGANALE E PROCEDURE	16
3.1. Regime doganale utilizzato	16
3.2. Modalità trasporto merci	16
3.3. Merce vietata all'importazione	16
4. AGEVOLAZIONI	17
4.1. Agevolazioni	17
4.2. Identificazione degli uffici doganali dedicati per il cargo	17
4.3. Identificazione degli uffici doganali dedicati per il bagaglio al seguito	18
4.4. Identificazione dell'ufficio doganale del Passo del Foscagno	18
5. SPEDIZIONI CARGO	19
5.1. Documenti da preparare per le operazioni doganali	19
5.2. Rilascio codice EORI	20
5.3. Importazioni in franchigia	22
5.4. Importazioni di beni non rientranti nelle ipotesi di franchigia	23
5.5. Merci in ammissione temporanea	24

5.5.1.	Ammissione temporanea con Carnet ATA	24
5.5.2.	Chiusura dell'Ammissione temporanea con Carnet ATA	24
5.5.3.	Ammissione temporanea senza Carnet ATA	24
5.5.4.	Chiusura del regime di ammissione temporanea senza Carnet ATA	25
5.6.	Merce soggetta a restrizioni o procedure specifiche	28
5.6.1.	Armi comuni da sparo a uso sportivo	28
5.6.2.	Medicinali, narcotici e psicofarmaci usati per il consumo umano	28
5.6.3.	Prodotti alimentari di origine animale e vegetale provenienti da Paesi extra-UE	29
5.6.4.	Beni culturali	30
5.6.5.	Imballaggi ed etichettatura	30
5.6.5.1.	Imballaggi in legno	30
5.6.5.2.	Etichettatura	30
5.6.6.	Merce contraffatta	30
6.	MERCE NEL BAGAGLIO A SEGUITO DEL VIAGGIATORE	32
6.1.	Controlli sulle merci al seguito viaggiatori	32
6.1.1.	In arrivo	32
6.1.2.	In partenza	32
6.2.	Ammissione temporanea	33
6.2.1.	Ammissione temporanea con dichiarazione verbale – modello 71-01 RD	33
6.2.2.	Chiusura dell'Ammissione temporanea	35
6.2.3.	Ammissione temporanea con Carnet ATA	37
6.2.4.	Materiale professionale al seguito di giornalisti "accreditati"	37
6.3.	Franchigie per viaggiatori provenienti da paesi non UE	38
6.3.1.	Merci nel bagaglio al seguito	38
6.4.	Merce soggetta a restrizioni o procedure specifiche	38
6.4.1.	Trasporto di denaro contante (valuta) o di valori assimilati	38
6.4.2.	Armi comuni da sparo a uso sportivo	39
6.4.3.	Medicinali, narcotici e psicofarmaci usati per il consumo umano	42
6.4.4.	Prodotti alimentari di origine animale e vegetale provenienti da Paesi extra-UE	43
6.4.5.	Animali da compagnia (cani, gatti, furetti)	43
6.4.6.	Specie Protette (flora, fauna e prodotti derivati)	44
6.4.7.	Alcol e prodotti del tabacco	44
6.4.8.	Beni culturali	44
6.4.9.	Mezzi di trasporto (autovetture, moto, ecc.) in ammissione temporanea	45
6.4.10.	Merce Contraffatta	45
6.5.	Acquisti tax free	45

7. MERCI DESTINATE AL TERRITORIO EXTRADOGANALE DI LIVIGNO	47
7.1. Merci destinate temporaneamente a Livigno provenienti da paesi UE (compresa l'Italia)	47
7.2. Merci destinate temporaneamente a Livigno provenienti da paesi extra-UE	48
7.3. Acquisti presso il territorio extradoganale di Livigno	48
8. DONAZIONI	50
8.1. Donazioni successive a una ammissione temporanea	50

INTRODUZIONE

Informazioni su questa guida

La Customs and Freight Forwarding Guide (Guida sulle normative doganali e sul trasporto merci) è un documento di riferimento per i diversi attori coinvolti nei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Contiene le informazioni necessarie sulle normative doganali in vigore, nonché i dettagli delle procedure da seguire per l'importazione e l'esportazione delle merci necessarie allo svolgimento dei Giochi.

I principali stakeholders di Milano Cortina 2026 sono raggruppati nelle seguenti categorie:

- Atleti, Comitati Olimpici Nazionali (NOC), Comitati Paralimpici Nazionali (NPC) e il loro personale;
- Federazioni Internazionali (FI), Federazioni Nazionali (FN) e il loro personale;
- famiglie Olimpiche e Paralimpiche composte da dirigenti di istituzioni sportive internazionali e nazionali - Comitato Olimpico Internazionale (CIO), Comitato Paralimpico Internazionale (IPC);
- Marketing Partner (Partner TOP, Partner Premium, Partner ufficiali, Supporter ufficiali);
- i fornitori di Milano Cortina 2026, nonché Olympic Broadcasting Services (OBS) e i suoi fornitori di servizi;
- Media: Titolari dei diritti dei media e stampa accreditata.

Gli stakeholders dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026 sono responsabili del trasporto delle proprie merci e dell'esecuzione di tutte le relative formalità doganali. Essi possono scegliere se usufruire del supporto del logistics services provider ufficiale (LSP) o se provvedere autonomamente al trasporto delle proprie merci e all'esecuzione di tutte le formalità doganali richieste. L'area funzionale logistica (Logistics - LOG) di Milano Cortina 2026 fornirà supporto per assicurare che le merci si muovano senza intoppi e siano sdoganate rispettando le scadenze e aderendo alle normative vigenti, in collaborazione con l'LSP.



Il presente documento è valido esclusivamente per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

Milano Cortina 2026 Logistics

L'area funzionale logistica si occupa della progettazione e realizzazione dei sistemi e processi per la pianificazione, il trasporto, la ricezione, lo stoccaggio, la distribuzione, il recupero, lo smaltimento e il riutilizzo dei materiali necessari allo svolgimento di Milano Cortina 2026.

La complessità della rete stradale, le difficoltà di trasferimento tra i siti montani e urbani, le distanze tra le varie venue (sedi) competitive e non, il numero di mezzi in circolazione, la gestione dei flussi degli spettatori, sono i principali fattori che rendono impegnativa la gestione dei flussi di materiale nelle venue che ospiteranno le prossime Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali.

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - ADM è una delle agenzie fiscali che svolge funzioni tecnico-operative al servizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in materia di Dogane, Accise e Monopoli e interagisce, *ratione materiae*, con altre articolazioni dello Stato.

ADM è autorità regolatoria, di vigilanza e di controllo, con poteri anche sanzionatori, nel campo delle Dogane, Energie (oli minerali, energia elettrica, gas naturale, GNL, carbone), Alcoli, Tabacchi e assimilati e Gioco pubblico. In tali ambiti, cura l'accertamento e la riscossione dei tributi ed esercita le funzioni di polizia tributaria e giudiziaria.

ADM, con un organico di circa 10.000 dipendenti, è organizzata con una sede centrale a Roma dove si trova la Direzione Generale e le Direzioni Centrali, e sviluppa la sua operatività tramite le direzioni territoriali e numerose sedi distribuite su tutto il territorio nazionale, presso porti, aeroporti, interporti, sedi di capoluogo, valichi di frontiera e isole minori.

Logistics Services Provider

Il **Gruppo POSTE ITALIANE** è il partner logistico ufficiale dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026.

POSTE ITALIANE metterà la sua esperienza al servizio di tutte le parti coinvolte, occupandosi del trasporto, delle formalità doganali e della logistica di tutte le merci, le attrezzature e i materiali necessari per il successo dell'evento.

POSTE ITALIANE sta inoltre collaborando con Milano Cortina 2026 per ridurre l'impatto ambientale e sociale delle sue operazioni.

I principali dati del **Gruppo POSTE ITALIANE**:

- 256 milioni di pacchi spediti
- 5 HUB di smistamento automatizzati
- 91 filiali di distribuzione
- 186.000 m2 di magazzini integrati con la rete
- 5 aerei (che servono 7 rotte)
- 16 centri di smistamento

Per ulteriori informazioni contattare I seguenti indirizzi email:

commercial.milanocortina2026@posteitaliane.it

customs.milanocortina2026@posteitaliane.it

Contatti

Per domande sul contenuto di questa guida, sulle attività logistiche di Milano Cortina 2026 e sulle procedure doganali si prega di contattare il team logistico di Milano Cortina 2026 ai seguenti indirizzi:


customs@milanocortina2026.org

log.customs.livigno@milanocortina2026.org

Per domande generiche relative alla logistica di Milano Cortina 2026, gli NOC e gli NPC possono contattare il loro Relations Representative all'indirizzo:


nocs-npcs.relations@milanocortina2026.org

Master Plan di Milano Cortina 2026



Venues					
Sport	Disciplina / Evento / Servizio	Codice sport / disciplina	Nome venue	Codice venue	Cluster
	Cerimonia di Apertura Olimpica		Milano San Siro Olympic Stadium	MOS	Milano
Hockey su ghiaccio	Hockey su ghiaccio	IHO	Milano Santagiulia Ice Hockey Arena	MH1	
Para ice hockey		IHO			
Hockey su ghiaccio	Hockey su ghiaccio	IHO	Milano Rho Ice Hockey Arena (Milano Ice Park)	MH2	
Pattinaggio	Short track	STK	Milano Ice Skating Arena	MSK	
	Pattinaggio di figura	FSK			
Pattinaggio	Pattinaggio di velocità	SSK	Milano Speed Skating Stadium (Milano Ice Park)	MSS	
	Villaggio Olimpico		Milano Olympic Village	OVM	
	Villaggio Paralimpico		Milano Paralympic Village	PVM	
	Main Media Centre International Broadcast Centre (IBC) + Main Press Centre (MPC)		Main Media Centre	MMC	
Curling	Curling	CUR	Cortina Curling Olympic Stadium	CCU	
Curling in carrozzina		CUR			
	Cerimonia di Chiusura Paralimpica				
Bob	Bob	BOB	Cortina Sliding Centre	CSC	
		Skeleton			SKN
Slittino	Slittino	LUG			
Sci	Sci alpino (donne)	ALP	Tofane Alpine Skiing Centre	CAL	
Sci alpino Paralimpico		ALP			
Snowboard Paralimpico		SBD	Cortina Para Snowboard Park	CSB	
Biathlon	Biathlon	BTH	Anterselva Biathlon Arena	ABA	
	Villaggio Olimpico		Cortina Olympic Village	OVC	
	Villaggio Paralimpico		Cortina Paralympic Village	PVC	
	Villaggio Olimpico		Anterselva Olympic Village	OVA	
Sci	Sci alpino (uomini)	ALP	Stelvio Ski Centre	SSC	
Sci alpinismo	Sci alpinismo	SMT			
Sci	Sci acrobatico	FRS	Livigno Snow Park	LSP	
Sci	Sci acrobatico	FRS	Livigno Aerials & Moguls Park	LAM	
	Villaggio Olimpico		Bormio Olympic Village	OVB	
	Villaggio Olimpico		Livigno Olympic Village	OVL	

Venues					
Sport	Disciplina / Evento / Servizio	Codice sport / disciplina	Nome venue	Codice venue	Cluster
Sci	Sci di fondo	CCS	Tesero Cross-Country Skiing Stadium	TCC	Val di Fiemme
	Combinata nordica	NCB			
Biathlon Paralimpico		BTH			
Sci di fondo Paralimpico		CCS			
Sci	Salto con gli sci	SJP	Predazzo Ski Jumping Stadium	PSJ	
	Combinata nordica	NCB			
	Villaggio Olimpico		Predazzo Olympic Village	OVP	
	Villaggio Paralimpico		Predazzo Paralympic Village	PVP	
	Cerimonia di Chiusura Olimpica		Verona Olympic Arena	VOA	
	Cerimonia di Apertura Paralimpica				



***LINEE GUIDA
DOGANALI***

1. PREMESSA

I Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 rivestono straordinario rilievo internazionale, coinvolgendo il Comitato Olimpico Internazionale, il Comitato Paralimpico Internazionale, i Comitati Olimpici Nazionali (NOC) e Comitati Paralimpici Nazionali (NPC) partecipanti e un elevatissimo numero di atleti, tecnici, spettatori e turisti.

Con il decreto-legge 11 marzo 2020, n.16, convertito con modificazioni in legge 8 maggio 2020, n.31, sono state dettate le disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di dette manifestazioni.

Per quanto riguarda le disposizioni tributarie applicabili, l'art.5, comma 5 del citato decreto-legge n.16/2020 prevede espressamente che: *“L'importazione in Italia di tutti i beni, i materiali e le attrezzature necessari per lo svolgimento dei Giochi Invernali e per il loro utilizzo nel corso degli stessi può essere effettuata in regime di ammissione temporanea in esenzione dai diritti doganali o in franchigia doganale, ove applicabile. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, al fine di facilitare le attività, può adottare misure di semplificazione delle inerenti procedure doganali.”.*

Questa Guida doganale è destinata ai protagonisti dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026: atleti, NOC e NPC delle nazioni partecipanti (previste 90-95 nazioni) e il loro personale, Federazioni Internazionali, Federazioni Nazionali e loro personale, Comitato Olimpico Internazionale (CIO), Comitato Paralimpico Internazionale (IPC), relativi dirigenti e istituzioni sportive di livello internazionale e nazionale.

È inoltre rivolta ai Partner commerciali della Fondazione Milano Cortina 2026, ai lavoratori delle società di logistica, fornitori di servizi e fornitori di Milano Cortina 2026, nonché alle squadre dell'Olympic Broadcasting Services (OBS), ai media (giornalisti, fotografi, agenzie di stampa, emittenti televisive e titolari dei diritti) e a tutto il pubblico (spettatori e turisti, amici e parenti) che verrà in Italia per seguire gli eventi e le gare, che si svolgeranno tra i Comuni di Milano e di Cortina, le Regioni Lombardia e Veneto, le province autonome di Trento e Bolzano – Alto Adige e anche Livigno, comune lombardo e zona extradoganale al confine con la Svizzera.

2. GLOSSARIO

Accise	<p>Imposta sulla quantità e non sul valore delle merci, per esempio, N EUR per ettolitro di alcol venduto.</p> <p>Si tratta di imposta pagata per il consumo di determinati prodotti: generalmente l'alcol, il tabacco, i prodotti energetici (petrolio, gas, ecc.).</p>
Ammissione temporanea	<p>Regime doganale che permette l'importazione temporanea di merci extra-unionali per utilizzi vari, in esonero totale o parziale dai diritti doganali (dazio e IVA) e senza l'applicazione di misure di politica commerciale. La merce in ammissione temporanea deve essere riesportata senza aver subito modifiche a parte il normale deprezzamento dovuto all'uso che ne è stato fatto.</p>
Cargo - spedizioni	<p>Spedizione di merci di piccole e grandi dimensioni con mezzi di trasporto via mare, via aerea, via terra.</p>
Carnet ATA (Admission Temporaire / Temporary Admission)	<p>Documento doganale internazionale di ammissione temporanea rilasciato in conformità alla convenzione ATA o alla convenzione di Istanbul.</p>
Codice doganale dell'Unione (CDU)	<p>Regolamento (UE) 952/2013</p>
Codice EORI (Economic Operators' Registration and Identification)	<p>Codice di identificazione dei soggetti ai fini doganali.</p> <p>Lo scopo del sistema EORI è quello di avere un unico codice di identificazione doganale (codice EORI) dell'operatore economico riconosciuto da tutte le autorità doganali comunitarie.</p>
Dazio doganale	<p>Imposta riscossa sulle importazioni da parte dell'autorità doganale di un paese, ad esempio in percentuale del valore o ad un tasso specifico.</p>
Dichiarante doganale	<p>La persona che presenta una dichiarazione in dogana, una dichiarazione per la custodia temporanea, una dichiarazione sommaria di entrata, una dichiarazione sommaria di uscita, una dichiarazione di riesportazione oppure una notifica di riesportazione a nome proprio, ovvero la persona in nome della quale è effettuata la presentazione di tale dichiarazione o notifica.</p>
Divieti e restrizioni	<p>Esistono per talune categorie di merci delle misure restrittive all'introduzione o uscita nel/del territorio doganale dell'UE.</p>

Immissione in libera pratica	Attribuisce alle merci non unionali la posizione doganale di merci unionali attraverso la riscossione dei dazi dovuti all'importazione.
Importazione definitiva	Immissione in consumo di merci non unionali nel territorio dello Stato che comporta il pagamento di tutti i diritti che gravano sulla merce (dazio e fiscalità interna).
Importazione in franchigia	Comporta un esonero dal pagamento dei diritti doganali quando le merci vengono importate. L'esenzione è soggetta a specifiche condizioni e norme.
Imposta sul valore aggiunto (IVA)	Imposta indiretta sui consumi per beni e servizi, assolta a livello nazionale.
Incoterms	Condizioni commerciali internazionali. Condizioni di vendita accettate in tutto il mondo per la ripartizione dei costi e delle responsabilità tra l'acquirente e il venditore.
Lettera di vettura/ Polizza di carico	Documento che accompagna le merci. Costituisce la prova che è stato concluso un contratto di trasporto e ne descrive il contenuto. Esempi: Polizza di carico, Road Waybill (CMR), Air Waybill (AWB), Lettera di vettura ferroviaria (CIM).
Manifesto	Per i trasporti marittimi e aerei, il documento in cui sono elencate le spedizioni a bordo del mezzo di trasporto.
Nomenclatura combinata/TARIC	L'elenco dei beni scambiati, basato sul sistema armonizzato, che consente di applicare la tariffa doganale comune e le altre politiche dell'UE, nonché di elaborare statistiche sul commercio estero.
Operatore Economico Autorizzato	Operatori commerciali autorizzati che soddisfano una serie di criteri di affidabilità in <i>compliance</i> con l'autorità doganale.
Origine delle merci	L'origine determina quali dazi, misure, imposte equivalenti, restrizioni quantitative e obblighi si applicano. Da non confondere con la "provenienza".
Rappresentante doganale	Qualsiasi persona nominata da un'altra persona affinché la rappresenti presso le autorità doganali per l'espletamento di atti e formalità previsti dalla normativa doganale.
Regolamento (CE) 1186/2009	Regime comunitario delle franchigie doganali
Regolamento delegato del CDU (RD)	Regolamento delegato (UE) 2015/2446
Regolamento di esecuzione del CDU (RE)	Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447

Schengen

Lo spazio Schengen garantisce la libera circolazione ai cittadini dell'UE, insieme ai cittadini di paesi terzi che vivono nell'UE o che visitano l'UE come turisti, studenti in scambio o per motivi di lavoro (chiunque sia legalmente presente nell'UE).

Le autorità nazionali competenti possono comunque effettuare controlli di polizia alle frontiere interne e nelle zone di frontiera (per es. controlli di identità).

Comprende 29 paesi:

- 25 dei 27 Stati membri dell'UE (ad eccezione di Cipro e Irlanda). Bulgaria e Romania aderiscono allo spazio Schengen a partire dal 31 marzo 2024;
- tutti i membri dell'Associazione europea di libero scambio (Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera).

Andorra, Monaco e San Marino sono casi particolari all'interno dell'accordo Schengen. hanno aperto le loro frontiere ma non sono membri della zona visa-free.

Transito esterno	Regime doganale che consente la circolazione di <u>merci non unionali</u> da un punto a un altro del territorio doganale dell'Unione senza essere soggette: a) ai dazi all'importazione; b) ad altri oneri, come previsto dalle altre disposizioni pertinenti in vigore; c) alle misure di politica commerciale, nella misura in cui non vietino l'entrata o l'uscita delle merci nel o dal territorio doganale dell'Unione.
Transito interno	Regime doganale che consente la circolazione di <u>merci unionali</u> da un punto a un altro del territorio doganale dell'Unione, attraversando un paese o un territorio non facente parte di quest'ultimo, senza che muti la loro posizione doganale.
UE – Unione Europea	L'Unione europea è un'unione economica e politica unica tra i 27 paesi dell'UE che insieme coprono gran parte del continente. L'Unione europea (UE) è composta da 27 paesi (Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia).

2.1. Identificazione dei soggetti partecipanti ai fini doganali

Famiglia Olimpica e Paralimpica	Definizioni da Regolamento (CE) n. 810/2009 che istituisce un codice comunitario dei visti - Art.49 e allegato XI
Membro della famiglia Olimpica e Paralimpica	Qualunque persona che sia membro del Comitato Olimpico Internazionale, del Comitato Paralimpico internazionale, delle Federazioni Internazionali, dei Comitati Olimpici e Paralimpici Nazionali, dei Comitati Organizzatori dei Giochi Olimpici e delle associazioni nazionali, come gli atleti, i giudici/arbitri, gli allenatori e altri tecnici sportivi, il personale medico assegnato alle squadre o ai singoli atleti, i giornalisti accreditati dei media, gli alti dirigenti, i donatori, gli Sponsor o altri invitati ufficiali, che accetti il dettato della Carta Olimpica, agisca sotto il controllo e l'autorità suprema del Comitato Olimpico Internazionale e il Comitato Paralimpico Internazionale, figurino negli elenchi delle organizzazioni responsabili e sia accreditata dal Comitato Organizzatore dello Stato membro che ospita i Giochi Olimpici e Paralimpici del 2026 come partecipante ai Giochi Olimpici e/o Paralimpici di Milano Cortina 2026.
Organizzazioni Responsabili	Le organizzazioni ufficiali, ai sensi della Carta Olimpica, aventi il diritto di presentare al Comitato Organizzatore dello Stato membro che ospita i Giochi Olimpici e Paralimpici gli elenchi dei membri della famiglia Olimpica per il rilascio delle tessere di accreditamento per i Giochi.
Tessere Olimpiche [e Paralimpiche] di accreditamento	Rilasciate dal Comitato organizzatore dello Stato membro che ospita i Giochi Olimpici e Paralimpici a norma della legislazione nazionale: uno o due documenti di sicurezza, uno per i Giochi Olimpici e uno per i Giochi Paralimpici, ciascuno recante la fotografia del titolare, che definiscono l'identità del membro della famiglia Olimpica o Paralimpica e consentono l'accesso ai luoghi in cui si svolgono le gare e le altre manifestazioni previste per il periodo dei Giochi.

3. REGOLAMENTAZIONE DOGANALE E PROCEDURE

3.1. Regime doganale utilizzato

Le merci ricevono un trattamento doganale differente a seconda che vengano introdotte nel territorio italiano/UE:

- per rimanere definitivamente (importazione definitiva in franchigia o meno)
- per entrare temporaneamente e poi ritornare nel paese di provenienza (ammissione temporanea e riesportazione)
- per transitare (transito comune/unionale)

3.2. Modalità trasporto merci

Le merci possono essere:

- spedite con il cosiddetto trasporto cargo via mare, via aerea (con aereo privato, aereo cargo, elicottero, ecc.), via terra (con treno, autovetture, camion, TIR, ecc.), oppure
- essere trasportate nel bagaglio del viaggiatore, con il cosiddetto trasporto al seguito.

3.3. Merce vietata all'importazione

Le importazioni e le esportazioni di alcune merci sono strettamente vietate a causa della loro natura sensibile.

Invitiamo a consultare il [sito della Commissione Europea](#), che fa riferimento ai divieti e alle restrizioni all'importazione e all'esportazione.

In caso di dubbi o domande sulle misure applicabili è possibile contattare le autorità doganali italiane.

4. AGEVOLAZIONI

4.1. Agevolazioni

Per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali sono assicurate le seguenti agevolazioni:

- Priorità nel trattamento nel ciclo portuale e aeroportuale in Italia;
- Priorità nell'effettuazione dei controlli doganali di "safety & security" e di quelli di competenza delle altre Amministrazioni coinvolte nel processo di sdoganamento, beneficiando delle semplificazioni offerte dallo Sportello Unico Doganale (one-stop-shop).

Per accedere ai suddetti benefici/agevolazioni in Italia è necessario inserire nella dichiarazione doganale il **codice 61YY**¹ nazionale attribuito per l'identificazione delle merci destinate alla manifestazione.

Le merci destinate a Milano Cortina 2026 usufruiscono delle agevolazioni su descritte solo se le formalità sono svolte presso uffici doganali dedicati italiani o se le merci sono introdotte presso un ufficio doganale di un altro Stato membro dell'Unione Europea e trasferite in **regime di transito** in Italia per l'espletamento delle successive formalità presso un ufficio doganale italiano dedicato.

4.2. Identificazione degli uffici doganali dedicati per il cargo

È consentita la presentazione delle dichiarazioni cargo in ammissione temporanea presso gli uffici doganali di primo ingresso dedicati:

Regione	Ufficio	Contatto
Lombardia	Ufficio delle Dogane di Milano 1	dogane.milano1.MICO2026@adm.gov.it
	Ufficio delle Dogane di Milano 2	dogane.milano2.MICO2026@adm.gov.it
	Ufficio delle Dogane di Milano 3	dogane.milano3.MICO2026@adm.gov.it

¹ Descrizione del certificato: MC26 - Indicazione che la merce è dichiarata per l'ammissione temporanea o per l'importazione in libera pratica per i Giochi Olimpici e Paralimpici Milano Cortina 2026.

Regione	Ufficio	Contatto
Lombardia	Ufficio delle Dogane di Malpensa	dogane.malpensa.MICO2026@adm.gov.it
	Ufficio delle Dogane di Tirano	dogane.tirano.MICO2026@adm.gov.it

Regione	Ufficio	Contatto
Liguria	Ufficio delle Dogane di Genova 1	dogane.genova1.MICO2026@adm.gov.it
	Ufficio delle Dogane di Genova 2	dogane.genova2.MICO2026@adm.gov.it
	Ufficio delle Dogane La Spezia	dogane.laspezia.MICO2026@adm.gov.it
Trentino-Alto Adige	Ufficio delle Dogane di Trento	dogane.trento.MICO2026@adm.gov.it
	Ufficio delle Dogane di Bolzano	dogane.bolzano.MICO2026@adm.gov.it
Veneto	Ufficio delle Dogane di Venezia	dogane.venezia.MICO2026@adm.gov.it
Friuli-Venezia Giulia	Ufficio delle Dogane di Trieste	dogane.trieste.MICO2026@adm.gov.it

Gli indirizzi e-mail degli uffici sopra elencati saranno operativi a partire da settembre 2025.

4.3. Identificazione degli uffici doganali dedicati per il bagaglio al seguito

Presso i seguenti aeroporti sarà presente una Olympic e Paralympic lane per la gestione delle dichiarazioni orali in modo da agevolare gli arrivi e le partenze:

Regione	Ufficio	Contatto
Lombardia	Aeroporto di Malpensa	dogane.malpensa.verifiche.viaggiatori@adm.gov.it
	Aeroporto di Linate	dogane.milano3@adm.gov.it
Veneto	Aeroporto di Venezia	dogane.venezia.aeroporto@adm.gov.it

I relativi indirizzi e-mail di contatto saranno operativi a partire da settembre 2025.

4.4. Identificazione dell'ufficio doganale del Passo del Foscagno

Le dichiarazioni riferite nel punto 7 della presenta guida devono essere inviate al seguente indirizzo mail: dogane.tirano.passofoscagno@adm.gov.it

5. SPEDIZIONI CARGO

5.1. Documenti da preparare per le operazioni doganali

Prima di spedire le merci con il cosiddetto trasporto cargo è importante preparare tutta la **documentazione** necessaria **all'introduzione delle merci in Italia/UE**, perché il trasportatore/vettore/spedizioniere è tenuto ad alcuni adempimenti prima dell'arrivo delle merci al primo punto di entrata nell'UE (per es. **dichiarazione sommaria di entrata** – in inglese “entry summary declaration” o ENS).

A seconda della tipologia di merci e dei casi, dovrà essere fornito al trasportatore e/o spedizioniere e/o vettore:

- documenti di trasporto;
- bolla di accompagnamento del carico (Packing List);
- Carnet ATA;
- documentazione relativa all'origine delle merci;
- certificati sanitari, veterinari o fitosanitari;
- fattura merci/proforma invoice/lista valorizzata (template in allegato);
- licenze di importazione;
- altri certificati richiesti per la tipologia di merci.

Le dichiarazioni doganali per merci spedite via cargo sono rese mediante procedimenti informatici, tramite il proprio rappresentante doganale, cioè un soggetto designato per l'espletamento di atti e formalità previsti dalla normativa doganale.

Per le merci destinate ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, il **codice 61YY** dovrà essere inserito nelle dichiarazioni doganali, nei documenti di trasporto aereo/marittimo e di conseguenza nella dichiarazione sommaria di entrata (ENS) e nel MMA (Manifesto Merci in Arrivo).

Anche nel caso in cui le merci giungano in Italia via strada, scortate da un documento di transito, il codice 61YY va indicato nel documento di trasporto affinché possa essere riportato anche nella dichiarazione doganale.

5.2. Rilascio codice EORI


Ai fini doganali è necessario essere in possesso di un codice EORI.

Per ottenere il **codice EORI** è necessario compilare un apposito modello disponibile sul sito web di ADM, al seguente [link](#), da inviare al indirizzo mail dall'Ufficio delle Dogane di Milano 2.

dogane.milano2.MICO2026@adm.gov.it (Indirizzo e-mail operativo da settembre 2025).

Qui è possibile trovare ulteriori [informazioni](#).

Fasi del processo di importazione di merci per i paesi non appartenenti all'Unione europea



IMPORTAZIONE DEFINITIVA (FRANCHIGIA)

- Beni usati o consumati (cibo, farmaci, etc.)
- Medaglie e riconoscimenti onorari
- Regali ricevuti nell'ambito di relazioni internazionali
- Materiali e accessori per assicurare e proteggere le merci durante il trasporto

AMMISSIONE TEMPORANEA*

- Attrezzatura sportiva
- Attrezzature necessarie per l'organizzazione e lo svolgimento dell'evento
- Attrezzature per giornalisti / stampa/ fotografi/radio /televisione

*Alla fine dell'evento l'ammissione temporanea dovrà essere chiusa

FORNIRE ALLO SPEDIZIONERE I DOCUMENTI OBBLIGATORI:

- Fattura proforma o altro documento con il valore
- Packing list
- Documento di trasporto
- Documentazione obbligatoria se necessario (per cibo, farmaci, etc.)

PER AMMISSIONE TEMPORANEA è anche possibile dotarsi di un Carnet ATA prima della partenza (in questo caso i documenti elencati non sono necessari)

5.3. Importazioni in franchigia

Questa sezione comprende diverse categorie di merci che possono essere definitivamente importate in Italia, senza il pagamento dei dazi all'importazione² e con esenzione dall'IVA³, tramite spedizioni cargo.

La dichiarazione doganale di importazione in franchigia deve essere presentata all'Ufficio delle Dogane competente sul luogo di arrivo delle merci.

Le esenzioni doganali menzionate di seguito sono applicabili a condizione che le merci non siano destinate alla vendita e che la loro quantità sia adeguata alle dimensioni dell'evento.

Prodotti usati o consumati durante un'esibizione o evento simile

C19: Medicinali e prodotti farmaceutici utilizzati in occasione di manifestazioni sportive internazionali destinati all'uso dei partecipanti alla manifestazione, provenienti da paesi terzi, nel limite necessario per soddisfare i loro bisogni durante il soggiorno conseguente all'evento sportivo.

C 32: Piccoli campioni rappresentativi di merci fabbricate fuori del territorio doganale dell'Unione, destinati a un'esposizione o a una manifestazione simile.

Esempio: campioni di merce di valore trascurabile importati gratuitamente e che servono per la distribuzione all'interno della manifestazione senza compenso. Tali campioni dovranno essere identificabili come campioni gratuiti e non prestarsi, per il tipo di imballaggio, alla commercializzazione.

Se si tratta di prodotti alimentari e bevande dovranno essere consumati nel corso della manifestazione. La quantità e il valore dei campioni che potranno essere importati in franchigia dai diritti doganali dovranno essere proporzionali alla natura della manifestazione, al numero dei visitatori, e all'importanza della partecipazione del Paese partecipante; **sono esclusi** prodotti alcolici, tabacco e prodotti del tabacco, combustibili e carburanti.

C57: Merci importate di scarso valore come colori, vernici, carta da parati ecc., che sono utilizzati per la costruzione, la sistemazione e la decorazione di padiglioni provvisori tenuti dai rappresentanti di paesi terzi in un'esposizione o manifestazione consimile e che si distruggono a seguito della loro stessa utilizzazione.

Anche in tale caso le merci devono essere consumate nel corso della manifestazione e il loro quantitativo deve essere proporzionato alla manifestazione stessa.

Rientrano in tale categoria ad es. magliette, uniformi, pettorine, cappellini e simili identificativi da usare nel corso della manifestazione.

C58: Materiali diversi di scarso valore come colori, vernici, carta da parati ecc., che sono utilizzati per la costruzione, la sistemazione e la decorazione di padiglioni provvisori tenuti dai

² Il regime unionale delle franchigie doganali è disciplinato dal Regolamento (CE) n.1186/2009

³ Decreto Ministeriale 5 dicembre 1997, n.489 e successive modifiche e Direttiva 2009/132/CE

rappresentanti di paesi terzi in un'esposizione o manifestazione consimile e che si distruggono a seguito della loro stessa utilizzazione.

C59: Stampati, cataloghi, prospetti, listini dei prezzi, manifesti pubblicitari, calendari illustrati o non illustrati, fotografie prive di cornice e altri oggetti forniti gratuitamente per essere utilizzati a fini pubblicitari per merci fabbricate fuori dal territorio doganale dell'Unione e presentate in un'esposizione o manifestazione simile.

Onorificenze e Premi

C52: Coppe, medaglie e oggetti simili, aventi essenzialmente carattere simbolico, che sono offerti gratuitamente da autorità o persone stabilite in un paese terzo per essere conferiti nel territorio doganale dell'Unione.

C53: Premi, trofei e ricordi aventi carattere simbolico e di valore limitato che sono destinati ad essere distribuiti gratuitamente a persone aventi la loro residenza normale in un paese terzo in occasione di riunioni di affari o di manifestazioni simili di carattere internazionale.

Merci ricevute in un contesto di relazioni internazionali

C54: Oggetti importati nel territorio doganale dell'Unione da persone che effettuano una visita ufficiale nel territorio doganale dell'Unione e in tale occasione intendono offrirli alle autorità ospiti.

C55: Oggetti offerti in regalo, in segno di amicizia o benevolenza, da un'autorità ufficiale, da un ente pubblico o da un gruppo, situato in un paese terzo, che svolga attività di pubblico interesse, a un'autorità ufficiale, o a un ente pubblico o a un gruppo, situato nel territorio doganale dell'Unione, che svolga attività di pubblico interesse e sia autorizzato dalle autorità competenti a ricevere tali oggetti in franchigia.

Materiali accessori per il fissaggio e la protezione delle merci durante il trasporto

C37: Materiali accessori per lo stivamento e la protezione delle merci durante il loro trasporto.

Lettiere, foraggi e alimenti destinati agli animali durante il loro trasporto

C38: Lettiere, foraggi e alimenti destinati agli animali durante il loro trasporto.

5.4. Importazioni di beni non rientranti nelle ipotesi di franchigia

Qualora per le merci presentate all'importazione non sussistano i requisiti per ricondurle alle franchigie applicabili ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 (ovvero se i beni sono destinati alla commercializzazione o se la quantità importata non è proporzionale alle dimensioni dell'evento), le stesse saranno assoggettate alle normali procedure di importazione.

5.5. Merci in ammissione temporanea

L'ammissione temporanea consente l'introduzione di merci non unionali in sospensione da dazi e IVA nel territorio doganale dell'Unione per eventi occasionali (fiere, esposizioni, manifestazioni sportive, esecuzione lavori, prove ed esperimenti, ecc.).

L'ammissione temporanea è subordinata alla possibilità di identificare la merce in temporanea importazione attraverso marchi, numeri di serie, matricole, fotografie.

Le merci in ammissione temporanea che non sono riesportate devono essere definitivamente importate ed è dovuto il pagamento dei relativi diritti doganali.

5.5.1. Ammissione temporanea con Carnet ATA

Il Carnet ATA (acronimo dell'espressione francese ed inglese "Admission Temporaire/Temporary Admission") è un **documento doganale** internazionale istituito dalla Convenzione di Bruxelles del 6 dicembre 1961, ratificata in Italia con DPR n. 2070 del 18.3.1963.

Scopo della Convenzione è facilitare e favorire il movimento internazionale di determinate merci, semplificando le formalità doganali mediante sostituzione dei documenti adottati da ciascun Paese per la **temporanea importazione, esportazione e transito**, nonché garantire alle autorità doganali dello Stato di importazione la riscossione dei diritti doganali dovuti in conseguenza della mancata riesportazione delle merci.

Le merci oggetto dell'agevolazione stabilita dalla Convenzione ATA sono destinate ad essere presentate ed utilizzate in occasione di esposizioni, fiere, congressi e manifestazioni similari, e possono così raggrupparsi:

- materiali professionali;
- merci per esposizioni;
- materiale pedagogico e scientifico;
- campioni;
- film.

L'ammissione temporanea è subordinata alla possibilità di identificare la merce in temporanea importazione attraverso marchi, numeri di serie, matricole, fotografie.

5.5.2. Chiusura dell'Ammissione temporanea con Carnet ATA

La riesportazione della merce deve avvenire **entro la data di validità** del Carnet e può essere effettuata anche presso un ufficio doganale diverso da quello dove l'operazione di temporanea importazione è stata accesa.

5.5.3. Ammissione temporanea senza Carnet ATA

Per le merci spedite via CARGO e senza la presentazione del Carnet ATA, la richiesta di ammissione temporanea (c.d. vincolo al regime) deve essere effettuata tramite **dichiarazione doganale da presentarsi all'autorità doganale competente sul luogo di primo utilizzo dei beni**

o a uno degli uffici dedicati identificati al punto "4.1. Identificazione degli uffici doganali dedicati".

Per l'ammissione temporanea deve essere **allegata una lista dettagliata delle merci** con l'indicazione della modalità di identificazione che si intende utilizzare (matricole, numeri di serie, foto...) per permettere il riconoscimento delle stesse all'atto della riesportazione.

L'ammissione temporanea è subordinata alla costituzione di una garanzia per i diritti doganali gravanti sulle merci.

Potrà essere concessa **l'esenzione dalla prestazione della garanzia** per le merci vincolate al regime di ammissione temporanea con dichiarazione doganale e destinate ai **membri della famiglia Olimpica e Paralimpica**, tramite utilizzo di apposito codice e purché i soggetti facenti parte della famiglia Olimpica e Paralimpica siano già stati identificati in una lista messa a disposizione di ADM dal Comitato Organizzatore dei Giochi.

Rientrano, in via generale, nell'ammissione temporanea:

- merci necessarie per svolgere le competizioni sportive⁴;
- merci destinate a essere esposte o utilizzate durante la manifestazione sportiva⁵.

Il periodo massimo per il quale le merci possono rimanere vincolate al regime di ammissione temporanea è di **ventiquattro mesi**, ed è **concessa una sola proroga** per un lasso di tempo ragionevole, su richiesta giustificata del titolare dell'autorizzazione.

5.5.4. Chiusura del regime di ammissione temporanea senza Carnet ATA

Successivamente all'evento Olimpico e Paralimpico le merci introdotte in ammissione temporanea possono:

- essere **riesportate dal territorio** doganale dell'Unione, tramite la presentazione di una dichiarazione doganale, da effettuarsi per il tramite del rappresentante doganale;
- essere **importate a titolo definitivo** e il pagamento dei relativi oneri doganali è dovuto mediante la presentazione di una dichiarazione doganale, da effettuare tramite il rappresentante doganale;
- essere **distrutte totalmente** - in tal caso il titolare, o il suo rappresentante, prima delle operazioni di distruzione, deve chiedere un'autorizzazione all'Ufficio delle Dogane presso il quale è stata presentata la dichiarazione doganale di ammissione temporanea, indicando il luogo presso il quale dovrà essere effettuata la distruzione e la data;
- essere **abbandonate allo Stato**⁶ con il permesso preliminare delle autorità doganali.

⁴ Art.219 RD

⁵ Art.234 RD

⁶ Art. 199 CDU

Oltre a tali modalità, sono considerate una riesportazione, a scarico totale o parziale, il consumo, la distruzione o la distribuzione gratuita al pubblico al momento della manifestazione.⁷

A tal fine è necessario compilare e presentare all'ufficio doganale dove è stata registrata la dichiarazione doganale di ammissione temporanea l'allegata dichiarazione dell'Allegato "Dichiarazione Comm Ufficiale di Sezione per TI".


IMPORTANTE: Una volta chiuso correttamente il regime dell'ammissione temporanea, la garanzia eventualmente prestata verrà restituita.

La mancata corretta chiusura del regime di ammissione temporanea comporta l'obbligo del pagamento dei diritti doganali.

È anche possibile chiudere una ammissione temporanea con una importazione definitiva in franchigia collegata a una donazione. Per le donazioni consultare il capitolo 8.

⁷ art. 323 del Reg. UE n. 2447/2015

Scarico dell'Ammissione Temporanea



5.6. Merce soggetta a restrizioni o procedure specifiche

Bisogna prestare particolare attenzione alle seguenti tipologie di merci/beni, in quanto si applicano norme speciali e sono previste per le violazioni sanzioni anche penali: armi, medicinali, prodotti alimentari, beni culturali, imballaggi in legno, mezzi di trasporto, merce contraffatta.

5.6.1. Armi comuni da sparo a uso sportivo⁸

L'ammissione temporanea di armi comuni da sparo destinate agli atleti Olimpici per finalità sportive è subordinata all'acquisizione preventiva dei relativi permessi rilasciati dalle competenti autorità di pubblica sicurezza.

Nel caso in cui l'arma sia sprovvista di tale permesso, è possibile depositarla in dogana, in attesa del rilascio dell'autorizzazione da parte della Questura.

Ulteriori informazioni sull'importazione di armi da fuoco nel bagaglio del passeggero sono disponibili al capitolo 7.4.2.

5.6.2. Medicinali, narcotici e psicofarmaci usati per il consumo umano⁹

La definizione dei farmaci, comprese le categorie di stupefacenti e psicotropi secondo la legge italiana, è disponibile a questo [link](#). Si prega di consultare questo [link](#) per eventuali aggiornamenti dell'elenco.

IMPORTAZIONE DI MEDICINALI VIA CARGO DA PARTE DELLE SQUADRE

L'importazione di medicinali, stupefacenti e psicofarmaci da parte delle squadre è soggetta all'autorizzazione del Ministero della Salute e dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA).

Milano Cortina 2026 ha predisposto un modulo che deve essere compilato dai Chief Medical Officer (CMO) di NOC e NPC.

Il modulo contiene tutte le informazioni necessarie per avviare il processo di importazione dei farmaci e sarà distribuito dall'area National Committee Services (NCS).

Una volta compilato, il modulo deve essere firmato dal CMO e inviato via e-mail all'indirizzo di posta elettronica dedicato che sarà comunicato nella Medical Guide. Le Autorità italiane responsabili di queste normative contatteranno direttamente il NOC o NPC se è necessaria documentazione aggiuntiva o se l'importazione di un determinato farmaco è vietata.

⁸ Normativa di riferimento: Legge 18 aprile 1975, n. 110 - Decreto Ministeriale 5 giugno 1978.- Direttiva CEE n. 477/91 (recepita con D.lgs 527/92) - Direttiva UE 853/2017 (recepita con D.lgs 104/2018)

⁹ La presente sezione è stata redatta con il contributo dell'Area Funzionale Medical della Fondazione Milano Cortina 2026, che opera in collaborazione con il Ministero della Salute

Se il NOC o NPC non riceve risposta dalle Autorità entro circa 30 giorni, è possibile procedere all'importazione dei farmaci. Per informazioni più specifiche sulle tempistiche, consultare la Medical Guide.

All'arrivo in Italia, le Autorità di frontiera ispezioneranno la merce e successivamente emetteranno il rapporto di ispezione. Lo stesso modulo deve essere compilato e le stesse procedure devono essere ripetute al momento della partenza dall'Italia.

Questa autorizzazione deve essere allegata alla dichiarazione doganale di importazione fatta dallo spedizioniere doganale.

IMPORTAZIONE DI MEDICINALI DA PARTE DI ALTRI STAKEHOLDER

Per tutti gli altri stakeholder, l'importazione di medicinali deve essere conforme alla normativa vigente, in conformità con le leggi nazionali e internazionali applicabili.

In questo caso, l'importatore deve ottenere le autorizzazioni necessarie dalle autorità italiane competenti, che devono essere allegate alla dichiarazione doganale redatta da un agente doganale.

Prima di avviare qualsiasi procedura di importazione di medicinali, consigliamo vivamente di consultare la Medical Guide per individuare i contatti corretti e ottenere tutte le autorizzazioni necessarie, poiché tutte queste informazioni potrebbero essere soggette a modifiche qualora il Ministero della Salute le ritenesse necessarie.

Per gli adempimenti legali e procedurali aggiornati, si prega di consultare direttamente il sito web ufficiale del Ministero: www.aifa.gov.it/it/importare-i-farmaci.

IMPORTAZIONE DI PRODOTTI A BASE DI CBD O CANNABIS PER USO MEDICO

Per quanto riguarda l'importazione di Cannabis o CBD, è necessario seguire la stessa procedura prevista per gli stupefacenti e gli psicotropi.

Per ulteriori informazioni, consultare la Medical Guide e il link [Ministero della Salute - Importazione di sostanze attive di origine vegetale a base di cannabis](#).

5.6.3. Prodotti alimentari di origine animale e vegetale provenienti da Paesi extra-UE

Le merci devono essere sempre accompagnate, oltre che dai principali documenti di trasporto, anche dai previsti certificati veterinari, sanitari e fitosanitari.

In particolare, gli animali, i prodotti di origine animale, prodotti di origine non animale devono essere sottoposti a specifici controlli sanitari, di competenza dei Posti di Controllo Frontalieri (PCF) autorizzati¹⁰.

Per l'elenco dei PCF si rimanda al sito web del Ministero della Salute: [Elenco Posti di Controllo Frontalieri e Punti di Controllo](#).

¹⁰ Articolo 47, paragrafo 1, lettere a), b), d), e), f) del regolamento (UE) 2017/625 e dei Punti di Controllo (articolo 53, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) 2017/625

5.6.4. Beni culturali¹¹

L'Unione Europea definisce con propri regolamenti¹² le condizioni per l'introduzione di beni culturali e le condizioni e procedure per la loro importazione al fine di salvaguardare il patrimonio culturale dell'umanità e di impedire il commercio illecito di beni culturali, in particolare qualora tale commercio illecito possa contribuire al finanziamento del terrorismo.

Misure analoghe sono previste per l'uscita e l'esportazione di beni culturali.¹³

5.6.5. Imballaggi ed etichettatura

È importante fornire al trasportatore prima della partenza della merce tutta la documentazione necessaria per il controllo sanitario e doganale anche degli imballaggi.

5.6.5.1. Imballaggi in legno

Dal 20 gennaio 2024 è entrato in vigore il Regolamento di esecuzione UE n. 2024/288 del 18 gennaio 2024, che stabilisce le nuove prescrizioni per l'introduzione nel territorio dell'Unione di materiale da imballaggio in legno, per il trasporto di determinati prodotti originari di alcuni paesi terzi e per i controlli fitosanitari effettuati su tale materiale.

Il controllo in questione, come i controlli finalizzati alla protezione delle piante dagli organismi nocivi, sarà effettuato, prima della registrazione della dichiarazione doganale dai Servizi Fitosanitari Regionali (SFR) presso i punti di entrata di seguito indicati:

- Aeroportuali: Bologna, Catania, **Milano Malpensa**, Genova, Napoli, Pisa, Roma Fiumicino, **Venezia Marco Polo**, Verona;
- Portuali: Ancona, Bari, Cagliari, Catania, Corigliano Calabro, Genova, Gioia Tauro, La Spezia, Livorno, Napoli, Oristano, Ortona, Palermo, Pozzallo, Ravenna, Salerno, Savona, Torre Annunziata, Trapani, Trieste, **Venezia**.

5.6.5.2. Etichettatura

Alcune categorie di prodotti devono essere conformi ai requisiti dell'UE in materia di etichettatura, che mirano a garantire che i consumatori ottengano tutte le informazioni essenziali per compiere una scelta informata al momento dell'acquisto.

5.6.6. Merce contraffatta

La contraffazione è uno dei reati economici che danneggia profondamente l'economia mondiale, oltre a mettere in grave pericolo la salute e la sicurezza del consumatore.

La contraffazione interessa ormai tutti i settori produttivi: prodotti farmaceutici, prodotti alimentari, cosmetici, componentistica e ricambi per auto, giocattoli, abbigliamento, prodotti elettronici e informatici.

¹¹ Ref.: Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - Cultural heritage and landscape code

¹² Il Regolamento n. (UE) 2019/880 del 17 aprile 2019 e Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1079 del 24 giugno 2021 reca le modalità di applicazione di alcune disposizioni del regolamento (UE) 2019/880.

¹³ REGOLAMENTO (UE) 2019/880 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 aprile 2019 relativo all'introduzione e all'importazione di beni culturali

La contraffazione lede la proprietà intellettuale (divisa nelle categorie della proprietà industriale e del diritto d'autore), quali invenzioni, opere letterarie e artistiche, simboli, nomi, immagini e disegni usati nel commercio connessi allo sfruttamento economico.

Sono previste sanzioni per le violazioni delle disposizioni in materia.

È possibile richiedere all'autorità doganale un intervento di tutela di un proprio diritto di proprietà intellettuale, come da [sito web di ADM](#).

6. MERCE NEL BAGAGLIO A SEGUITO DEL VIAGGIATORE

Per una lettura completa delle disposizioni dedicate ai viaggiatori, si rimanda al sito web di ADM – Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: [Carta doganale del viaggiatore](#)

6.1. Controlli sulle merci al seguito viaggiatori

6.1.1. In arrivo

I controlli doganali vengono svolti, di regola, nel Paese unionale di arrivo. Diversamente, qualora i viaggiatori in arrivo in un aeroporto unionale debbano proseguire cambiando aereo per una diversa destinazione unionale con un volo intracomunitario, i controlli sui bagagli registrati vengono svolti all'aeroporto di arrivo di quest'ultimo volo, mentre quelli sui bagagli a mano vengono svolti nel primo aeroporto unionale di arrivo, dove avviene anche lo sdoganamento degli oggetti acquistati per il valore che ecceda la franchigia.

6.1.2. In partenza

Controlli e formalità doganali sono effettuati nel Paese di partenza anche qualora l'aereo faccia scalo in un Paese comunitario prima di proseguire per la sua destinazione extra UE. In caso di trasbordo su altro aereo prima dell'uscita dalla UE, i controlli del bagaglio a mano si svolgono presso l'aeroporto di transito.

6.2. Ammissione temporanea

L'ammissione temporanea consente l'introduzione di merci non unionali destinate ad essere riesportate senza trasformazioni nel territorio doganale dell'Unione per eventi occasionali (fiere, esposizioni, imballaggio, esecuzione lavori, prove ed esperimenti, ecc....).

L'autorizzazione è subordinata alla possibilità di identificare la merce in temporanea importazione attraverso marchi, numeri di serie, matricole, fotografie.

6.2.1. Ammissione temporanea con dichiarazione verbale – modello 71-01 RD

DICHIARAZIONE ORALE PER NOC E NPC

Per le merci in ammissione temporanea al seguito dei membri dei Comitati Nazionali Olimpici (NOC) e Paralimpici (NPC) partecipanti all'evento non è prevista la costituzione di una garanzia nei casi previsti dalla normativa unionale (art.81 paragrafo 1 a del Reg. Delegato UE n.2446/2015).

Tuttavia, **deve essere presentata una dichiarazione per tutta l'attrezzatura sportiva conforme al modello di dichiarazione verbale 71-01 RD**. Detta dichiarazione deve essere presentata all'autorità doganale competente sul luogo in cui le merci sono presentate e dichiarate per l'ammissione temporanea.

Per arrivi in aeroporto presso gli **Uffici doganali "dedicati" di Milano Malpensa e Venezia Marco Polo i membri** degli NOC e NPC partecipanti all'evento che portino al seguito le suddette merci **potranno inviare in via anticipata agli indirizzi email dedicati**, che saranno in seguito resi noti:

- una **dichiarazione verbale singola** conformemente all'allegato 71-01 RD;
- una **dichiarazione verbale "cumulativa"** conformemente all'allegato 71-01 RD, se l'arrivo di più persone appartenenti agli NOC e NPC partecipanti all'evento è contestuale e sia possibile individuare la merce appartenente ad ogni singolo soggetto. In questo caso, il rappresentante designato del NOC/NPC che accompagna le squadre sportive deve essere incaricato di presentare la dichiarazione.

Nella **dichiarazione** dovranno essere indicati:

- la **descrizione delle merci** da vincolare al regime di ammissione temporanea e, se dichiarazione cumulativa, la distinzione delle merci per ogni singolo soggetto.


NOC e NPC possono utilizzare l'allegato "Oral Declaration" come dichiarazione orale individuale o cumulativa.

DICHIARAZIONE ORALE PER ALTRI PASSEGGERI

Per i soggetti diversi da quelli indicati sopra, dovrà essere seguita la normale procedura e non è prevista la costituzione di una garanzia nei casi previsti dalla normativa unionale (art.81 paragrafo 1 a del Reg. Delegato UE n.2446/2015).

Link al documento: [Allegato 71-01](#)

Dichiarazione per l'attrezzatura sportiva (solo per NOC/NPC)



6.2.2. Chiusura dell'Ammissione temporanea

Le dichiarazioni in dogana per la riesportazione possono essere sempre presentate verbalmente per le merci la cui ammissione temporanea è stata presentata verbalmente, facendo riferimento al modello presentato all'entrata. Le merci in ammissione temporanea che non sono riesportate devono essere definitivamente importate ed è dovuto il pagamento dei relativi diritti doganali.

Prima della partenza il rappresentante designato del NOC/NPC che accompagna le squadre sportive dovrà trasmettere all'ufficio doganale dedicato una mail con l'elenco delle merci che saranno riesportate e dei soggetti e l'indicazione del volo di ripartenza. Questa dichiarazione consente la chiusura dell'ammissione temporanea.

Nell'allegato "Oral Declaration Closure" NOC e NPC possono trovare un esempio di email da inviare per la chiusura della dichiarazione.

Chiusura della dichiarazione per l'attrezzatura sportiva (solo per NOC/NPC)



LEGENDA

Azione di NOC/NPC

Azione delle dogane

* Modello allegato

6.2.3. Ammissione temporanea con Carnet ATA

Il viaggiatore con merci al seguito scortate da Carnet ATA dovrà presentarsi all'autorità doganale sia al momento dell'entrata in Italia sia al momento dell'uscita, presentando il Carnet ATA e la merce.

Il Carnet ATA (acronimo dell'espressione francese ed inglese "Admission Temporaire/Temporary Admission") è un documento doganale internazionale istituito dalla Convenzione di Bruxelles 6 dicembre 1961, ratificata in Italia con DPR n. 2070 del 18.3.1963. Scopo della Convenzione è facilitare e favorire il movimento internazionale di determinate merci, semplificando le formalità doganali mediante sostituzione dei documenti adottati da ciascun Paese per la temporanea importazione, esportazione e transito, nonché garantire alle Autorità doganali dello Stato di importazione la riscossione dei diritti doganali dovuti in conseguenza della mancata riesportazione delle merci, circostanza, quest'ultima, resa possibile dall'esistenza di una catena di garanzia internazionale gestita dalla World Chambers Federation.

Le merci oggetto dell'agevolazione stabilita dalla Convenzione ATA sono destinate ad essere presentate ed utilizzate in occasione di esposizioni, fiere, congressi e manifestazioni similari, e possono così raggrupparsi: materiali professionali, merci per esposizioni, materiale pedagogico e scientifico, campioni, film.

L'autorizzazione è subordinata alla possibilità di identificare la merce in temporanea importazione attraverso marchi, numeri di serie, matricole, fotografie.

La riesportazione della merce deve avvenire entro la data di validità del Carnet e può essere effettuata anche presso un ufficio doganale diverso da quello dove l'operazione di temporanea importazione è stata accesa.

6.2.4. Materiale professionale al seguito di giornalisti "accreditati"

I giornalisti accreditati alla manifestazione provenienti da Paesi extra UE possono usufruire del regime di ammissione temporanea per il materiale professionale portato al seguito, effettuando una dichiarazione verbale presso l'ufficio doganale di arrivo.

Al fine di facilitare le operazioni, i giornalisti accreditati potranno comunicare in anticipo agli indirizzi mail dedicati la lista delle apparecchiature che porteranno al seguito, il mezzo di identificazione delle stesse (matricola, numero di serie ...), la data e il luogo di arrivo.

Link al documento: [Allegato 71-01](#)

6.3. Franchigie per viaggiatori provenienti da paesi non UE

6.3.1. Merci nel bagaglio al seguito

Sono esenti dai diritti doganali (dazio e IVA¹⁴) i beni che il viaggiatore, in arrivo da un Paese non facente parte dell'Unione Europea, porta con sé nel proprio bagaglio personale, purché tali importazioni abbiano carattere occasionale e i beni siano destinati all'uso personale o familiare del viaggiatore, e purché il loro valore non superi complessivamente 300 euro per viaggiatore.

Detto importo è aumentato a 430 euro nel caso di arrivo in aereo e via mare, mentre si riduce a 150 euro per i viaggiatori minori di 15 anni, indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato.

Per maggiori informazioni su tabacco e alcolici, consultare la sezione dedicata nella [Carta doganale del viaggiatore](#).

6.4. Merce soggetta a restrizioni o procedure specifiche

Come già indicato nella Premessa dedicata (punto 5) sul sito web di ADM – Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sono indicate in dettaglio tutte le informazioni generali per i viaggiatori: [Carta doganale del viaggiatore](#).

In particolare, bisogna prestare molta attenzione alle seguenti tipologie di merci/beni, in quanto si applicano norme speciali e sono previste per le violazioni sanzioni anche penali:

- valuta
- armi
- medicinali
- prodotti alimentari
- animali
- specie protette
- alcol e prodotti del tabacco
- beni culturali
- mezzi di trasporto
- merce contraffatta

6.4.1. Trasporto di denaro contante (valuta) o di valori assimilati

Si prega di prestare particolare attenzione alle disposizioni, presenti sul sito web di ADM, relative al trasporto di denaro contante o di valori assimilati, che è libero solo per importi complessivi inferiori a 10.000 euro.

È invece necessario compilare una dichiarazione, da sottoscrivere e depositare esclusivamente presso gli uffici doganali al momento dell'entrata nello Stato o in uscita dallo stesso, quando si trasportano somme pari o superiori a 10.000 euro.

La modulistica per il rilascio della dichiarazione in questione è disponibile sul sito internet dell'Agenzia: [Dichiarazione di denaro contante](#).

¹⁴ Per la fiscalità interna vedasi Decreto MEF 6 marzo 2009, n. 32

Per maggiori informazioni su trasporto di denaro contante, consultare la sezione dedicata nella [Carta doganale del viaggiatore](#).

6.4.2. Armi comuni da sparo a uso sportivo^{15 16}

Per l'ammissione temporanea di armi comuni da sparo al seguito (nel bagaglio) per finalità sportive è necessario, nel caso di atleti provenienti di paesi Non-UE:

- acquisire i relativi permessi dalle autorità di pubblica sicurezza del proprio paese di origine;
- presentare invito rilasciato dalla FISJ e inviato dal Comitato Organizzatore in cui sono indicate le gare cui l'atleta partecipa (art.12, par.2 Direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi).
- Nel caso in cui l'arma sia sprovvista di questa autorizzazione, è possibile depositarla in dogana, in attesa del rilascio di un'autorizzazione da parte della Questura.

È assolutamente necessario che le persone in possesso di armi da fuoco provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione Europea o da Paesi soggetti a embargo si presentino in una stazione di polizia sia all'ingresso che all'uscita dal territorio italiano con l'arma da fuoco.

Per le gare di para-biathlon non è necessario ottenere alcuna documentazione specifica per le armi o fermarsi in una stazione di polizia; sarà necessario solo effettuare l'ammissione temporanea dell'arma come normale attrezzatura sportiva.

Per gli atleti provenienti da altro Stato membro non è necessario effettuare una ammissione temporanea ma ci sono comunque controlli in cui si chiede:

- carta europea d'arma da fuoco su cui figurì l'indicazione delle armi portate al seguito;
- invito rilasciato dalla FISJ e inviato dal Comitato Organizzatore in cui sono indicate le gare a cui l'atleta partecipa (art.12, par.2 Direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi).

I portatori di armi da fuoco dei Paesi dell'Unione Europea in possesso di una documentazione adeguata e valida sono autorizzati a circolare liberamente nel territorio dell'Unione Europea. Tuttavia, devono garantire il pieno rispetto di tutte le normative in materia, poiché qualsiasi violazione può comportare sanzioni legali.


Per le gare di para-biathlon, non è necessario ottenere alcuna documentazione specifica per le armi europee, quindi saranno considerate come il resto dell'attrezzatura sportiva europea e non è necessario seguire alcuna procedura doganale.

Ulteriori informazioni sull'introduzione di armi da fuoco e munizioni in Italia saranno condivise nella sezione Arrivals&Departures della Chefs de Mission Guide.

¹⁵ La presente sezione è stata redatta con il contributo dell'Area Funzionale Security della Fondazione Milano Cortina 2026, che opera in e collaborazione con il Ministero dell'Interno


¹⁶ Normativa di riferimento Legge 18 aprile 1975, n. 110 - Decreto Ministeriale 5 giugno 1978.- Direttiva CEE n. 477/91 (recepita con D.lgs 527/92) - Direttiva UE 853/2017 (recepita con D.lgs 104/2018)

Introduzione delle armi da fuoco in Italia



Se le armi da fuoco provengono da un paese non autorizzato, è necessario ottenere le licenze necessarie

Uscita delle armi da fuoco dall'Italia



6.4.3. Medicinali, narcotici e psicofarmaci usati per il consumo umano¹⁷

La definizione dei farmaci, comprese le categorie di stupefacenti e psicotropi secondo la legge italiana, è disponibile a questo [link](#). Si prega di consultare questo [link](#) per eventuali aggiornamenti dell'elenco.

IMPORTAZIONE DI MEDICINALI DA PARTE DEI CHIEF MEDICAL OFFICERS DELLE SQUADRE NEL BAGAGLIO PERSONALE

Per quanto riguarda l'importazione di una grande quantità di medicinali, narcotici e psicofarmaci, è necessario seguire la stessa procedura per il carico. Ulteriori informazioni nel capitolo 5.6.2

IMPORTAZIONE DI MEDICINALI PER USO PERSONALE DA PARTE DI ATLETI O ALTRI PASSEGGERI NEL BAGAGLIO PERSONALE

Come indicato nella Carta doganale del viaggiatore, i farmaci possono essere importati a seguito del passeggero qualora il quantitativo sia compatibile con il soggiorno previsto in Italia e vi sia, almeno in lingua inglese, una regolare prescrizione medica, laddove prevista dalla normativa, che ne indichi preferibilmente la posologia, da esibire alle autorità sanitarie e doganali in caso di richiesta.

Per tutte le categorie di farmaci che vengono importate a seguito del viaggiatore, ad eccezione degli stupefacenti, delle sostanze psicotrope e delle sostanze dopanti, non esistono prescrizioni normative, anche se nella prassi ormai consueta, per quantitativi che eccedano un presumibile consumo personale di 30 giorni di terapia, le autorità sanitarie e doganali di frontiera possono richiedere al passeggero l'esibizione della prescrizione medica, nella quale dovrà essere riportata la posologia.

Quando la quantità di medicinali supera la terapia personale si applicano le norme sulle importazioni all'ingrosso e l'importazione è vietata se priva di apposita autorizzazione farmaceutica.

Pertanto, per le persone che importano in Italia medicinali stupefacenti o psicotropi per uso personale, si applica quanto segue:

La persona deve portare con sé:

1. una prescrizione medica valida rilasciata da un medico
2. Un certificato medico vidimato dalle autorità sanitarie del Paese di residenza

La persona deve portare con sé solo una scorta massima di 30 giorni di farmaci stupefacenti o psicotropi.

¹⁷ La presente sezione è stata redatta con il contributo dell'Area Funzionale Medical della Fondazione Milano Cortina 2026, che opera in collaborazione con il Ministero della Salute

I farmaci devono essere accompagnati e trasportati nel bagaglio a mano o nel bagaglio registrato.

Per gli altri medicinali soggetti a prescrizione medica o non soggetti a prescrizione, non è necessario portare con sé alcun documento.

Per maggiori informazioni sull'importazione di farmaci e medicinali si veda il sito web del Ministero della Salute e dell'AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco), competenti per materia.

- Farmaci: [Importare i farmaci](#)
- Stupefacenti: [Autorizzazione all'importazione di medicinali a base di stupefacenti non registrati in Italia](#)
- [Carta doganale del viaggiatore](#).

IMPORTAZIONE DI PRODOTTI A BASE DI CBD O CANNABIS PER USO MEDICO

Per ulteriori informazioni consultare la Medical Guide e il link [Ministero della Salute - Importazione di sostanze attive di origine vegetale a base di cannabis](#).

6.4.4. Prodotti alimentari di origine animale e vegetale provenienti da Paesi extra-UE

Le merci devono essere sempre accompagnate, dai previsti certificati veterinari, sanitari e fitosanitari.

In particolare, gli animali, i prodotti di origine animale, prodotti di origine non animale devono essere sottoposti a specifici controlli sanitari, di competenza dei Posti di Controllo Frontalieri autorizzati¹⁸.

Per l'elenco dei PCF si rimanda al sito web del Ministero della Salute:

[Elenco Posti di Controllo Frontalieri e Punti di Controllo](#)

Per maggiori informazioni su prodotti alimentari di origine animale e vegetale provenienti da Paesi extra-UE, consultare la sezione dedicata nella [Carta doganale del viaggiatore](#).

6.4.5. Animali da compagnia (cani, gatti, furetti)

Da paesi non UE

Possono attraversare i confini nazionali solo se di età superiore a tre mesi, salvo deroga concessa dall'autorità competente per tener conto di casi specifici. Per l'introduzione in Italia a seguito del viaggiatore di tali animali, purché in numero non superiore a 5, deve essere presentato un certificato sanitario rilasciato dalle autorità sanitarie competenti del Paese di provenienza. Il certificato dovrà contenere i dati identificativi dell'animale e del proprietario e dovrà attestare che l'animale è stato riconosciuto sano e ha subito una vaccinazione

¹⁸ Articolo 47, paragrafo 1, lettere a), b), d), e), f) del regolamento (UE) 2017/625) e dei Punti di Controllo (articolo 53, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) 2017/625)

antirabbica che è in corso di validità e, per diversi Paesi terzi, che è stato sottoposto alla titolazione degli anticorpi nei confronti della rabbia 3 mesi prima del viaggio.

La vaccinazione antirabbica, se eseguita per la prima volta, dovrà risultare effettuata almeno 21 giorni prima della partenza. Qualora risulti che la situazione dell'animale non soddisfa i requisiti richiesti, l'autorità competente, in consultazione con il veterinario ufficiale, può decidere di rispedire l'animale al Paese di origine ovvero disporre l'isolamento in quarantena.

Da Paesi UE

Possono attraversare i confini nazionali solo se di età superiore a tre mesi, salvo deroga concessa dall'autorità competente per tener conto di casi specifici. Per l'introduzione in Italia a seguito del viaggiatore di tali animali, purché in numero non superiore a 5, provenienti dagli Stati dell'Unione Europea, è necessario che gli stessi siano accompagnati da uno specifico passaporto rilasciato da un veterinario autorizzato dalle Autorità sanitarie competenti del Paese di provenienza. Il passaporto, oltre ai dati identificativi dell'animale - tatuaggio o microchip - e del proprietario, dovrà contenere l'attestazione della vaccinazione antirabbica in corso di validità. Nel caso si sia diretti verso Malta, Irlanda, Finlandia e Regno Unito, sarà necessario, tra le 24 e le 120 ore precedenti il viaggio, il trattamento per *echinococco multilocularis*. Qualora dai controlli risulti che la situazione dell'animale non soddisfa i requisiti richiesti, l'autorità competente, in consultazione con il veterinario ufficiale, può decidere di rispedire l'animale al Paese di origine ovvero disporre l'isolamento in quarantena.

I cani guida sono animali domestici e quindi devono soddisfare gli stessi obblighi.

Per maggiori informazioni su animali da compagnia, consultare la sezione dedicata nella [Carta doganale del viaggiatore](#).

6.4.6. Specie Protette (flora, fauna e prodotti derivati)

Per maggiori informazioni su specie protette, consultare la sezione dedicata nella [Carta doganale del viaggiatore](#).

6.4.7. Alcol e prodotti del tabacco

Per maggiori informazioni su tabacco e alcolici, consultare la sezione dedicata nella [Carta doganale del viaggiatore](#).

6.4.8. Beni culturali

L'Unione Europea definisce con propri regolamenti¹⁹ le condizioni per l'introduzione di beni culturali e le condizioni e procedure per la loro importazione al fine di salvaguardare il patrimonio culturale dell'umanità e di impedire il commercio illecito di beni culturali, in particolare qualora tale commercio illecito possa contribuire al finanziamento del terrorismo.

Misure analoghe sono previste per l'uscita e l'esportazione di beni culturali.²⁰

¹⁹ Il Regolamento n. (UE) 2019/880 del 17 aprile 2019 e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1079 del 24 giugno 2021 reca le modalità di applicazione di alcune disposizioni del regolamento (UE) 2019/880.

²⁰ REGOLAMENTO (UE) 2019/880 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 aprile 2019 relativo all'introduzione e all'importazione di beni culturali.

6.4.9. Mezzi di trasporto (autovetture, moto, ecc.) in ammissione temporanea

Per i mezzi di trasporto stradali ad uso privato il termine di appuramento del regime di ammissione temporanea è di 6 mesi dal momento del vincolo al regime di ammissione temporanea. Il vincolo dal regime di ammissione temporanea può essere effettuato con il semplice passaggio del confine (art. 141 Reg. Delegato UE 2446/2015).

6.4.10. Merce Contraffatta

Le merci contraffatte non devono essere introdotte in Italia o esportate dall'Italia. Sono previste sanzioni per le violazioni delle disposizioni in materia.

Per maggiori informazioni su merce contraffatta, consultare la sezione dedicata nella [Carta doganale del viaggiatore](#).

6.5. Acquisti tax free

I viaggiatori residenti o domiciliati fuori dell'Unione Europea possono ottenere lo sgravio diretto o il rimborso successivo dell'IVA gravante sui beni acquistati sul territorio nazionale (art.38 quater del DPR n.633/72).

Tale beneficio può essere concesso a condizione che:

- il valore dei beni acquistati, per ogni fattura, sia superiore ai 70 euro;
- la merce sia destinata all'uso personale o familiare e sia trasportata nei bagagli personali;
- sulla fattura siano riportati la descrizione della merce, i dati anagrafici del viaggiatore stesso, gli estremi del passaporto o altro documento equipollente per comprovare che il viaggiatore è residente o domiciliato fuori dall'UE;
- l'uscita dei beni dal territorio UE avvenga entro il terzo mese successivo alla data di emissione della fattura ed è comprovata dal "visto doganale";
- la fattura così convalidata venga restituita al venditore italiano entro i quattro mesi successivi al mese di acquisto.

Presso i punti di uscita nazionali è attivo dal 1° settembre 2018 il servizio OTELLO, una procedura che digitalizza il visto da apporre alle fatture tax free, emesse in modalità elettronica.

Il viaggiatore, al momento dell'acquisto, deve aver cura di verificare che sulla copia della fattura ricevuta dal negoziante sia presente il codice richiesta che attesta l'invio della stessa ad OTELLO.

In tale nuovo contesto operativo, si evidenzia la figura dell'"Intermediario OTELLO"; si tratta, cioè, delle cosiddette società "Tax Free" che hanno titolo a rimborsare l'IVA al viaggiatore, contestualmente all'uscita dal territorio doganale dell'Unione Europea e che trasmettono i dati delle fatture Tax Free ad OTELLO 2.0 per conto del cedente, utilizzando un proprio certificato di autenticazione e di firma elettronica qualificata. Il servizio reso dai citati intermediari comporta il

pagamento di un corrispettivo che dette società detraggono direttamente dall'ammontare dell'IVA rimborsata al viaggiatore straniero.

In ogni caso, il rimborso dell'IVA non viene mai effettuato dagli Uffici doganali.

Sul portale dell'Agenzia, nella sezione dedicata ad OTELLO (OTELLO -> [Consultazione fatture online](#)), è possibile verificare attraverso il codice richiesta lo stato di apposizione del visto digitale.

Per ottenere il beneficio dello sgravio o del rimborso dell'IVA inclusa nel prezzo di vendita dei beni acquistati, l'ufficio doganale di uscita può chiedere l'esibizione della merce acquistata.

Possono, tuttavia, usufruire del beneficio anche i beni che non vengano trasportati fuori dal territorio doganale unionale direttamente nel bagaglio al seguito del passeggero, ma che siano inoltrati al domicilio estero del proprietario come, bagaglio "non accompagnato".

In questo caso i beni vengono affidati alla compagnia aerea per la spedizione a destinazione e sono oggetto di un contratto di trasporto aereo che si perfeziona con l'emissione, da parte del vettore, della cosiddetta Lettera di Trasporto Aereo (LTA).

Ai fini del rimborso o dello sgravio dell'IVA, l'ufficio doganale di uscita apporrà il prescritto visto digitale soltanto a condizione che:

- vi sia identità tra la merce descritta sulla Lettera di Trasporto Aereo (LTA) e quella indicata sulla fattura rilasciata dal venditore;
- il nominativo del mittente e quello del destinatario dei beni spediti coincidano;
- sulla Lettera di Trasporto Aereo (LTA) siano riportati gli estremi del medesimo documento di riconoscimento del viaggiatore straniero (passaporto o altro documento dello stesso valore) che risultano indicati sulla fattura di vendita emessa dal venditore italiano.

I viaggiatori muniti di un unico biglietto aereo ed in possesso di doppia carta d'imbarco (c.d. "through check-in"), una per il primo volo nazionale o unionale e l'altra per la successiva destinazione finale extracomunitaria possono ottenere il visto doganale, necessario allo sgravio o al rimborso dell'IVA, presso l'ufficio doganale nazionale sito nell'aeroporto di partenza.

Il rimborso dell'IVA può essere richiesto in qualsiasi punto di uscita del territorio dell'Unione Europea.

7. MERCI DESTINATE AL TERRITORIO EXTRADOGANALE DI LIVIGNO

Livigno è un comune italiano in provincia di Sondrio in Lombardia e parte della Comunità montana Alta Valtellina, ma, pur facente politicamente parte del territorio italiano, è considerato territorio extra unionale (art. 4 Reg.to (UE) n.952/2013).

Il Comune di Livigno gode storicamente di uno **speciale regime giuridico fiscale**, giustificato dalla sua peculiare posizione geografica e di altitudine, ai limiti del territorio italiano ed in prossimità di quello svizzero. È il secondo centro abitato permanente più alto d'Europa (dopo Juf, in Svizzera) e si sviluppa fino a 2.250 metri s.l.m.

Livigno è raggiungibile dal resto del territorio nazionale unicamente dalla Valtellina attraverso il Passo del Foscagno (mantenuto di norma aperto tutto l'anno) oppure dalla Svizzera, tramite la Forcola di Livigno (transitabile solo in estate) e dall'Engadina attraverso una galleria stradale (Passo del Gallo) di circa 3,5 km di lunghezza, a corsia unica (senso unico alternato) e a pedaggio.

L'extraterritorialità di Livigno richiede il rispetto delle formalità doganali in entrata e in uscita, secondo le modalità descritte di seguito.

7.1. Merci destinate temporaneamente a Livigno provenienti da paesi UE (compresa l'Italia)

Per le merci destinate temporaneamente ai Giochi Olimpici presso Livigno, **deve essere richiesta all'Ufficio delle Dogane di Tirano l'accensione di una dichiarazione di temporanea esportazione**, a cui dovrà seguire, presso lo stesso Ufficio, una dichiarazione di reimportazione.

In alternativa, è possibile **presentare via mail, con congruo anticipo, una distinta dettagliata della merce** che verrà opportunamente vistata dall'Ufficio delle Dogane di Tirano. All'atto dell'uscita dal territorio di Livigno tale distinta rappresenterà valido documento per il rientro nel territorio italiano/unionale.

È possibile trovare un esempio di detta dichiarazione nell'Allegato "Lista Valorizzata Livigno".

7.2. Merci destinate temporaneamente a Livigno provenienti da paesi extra-UE

È ritenuta valida per l'ingresso a Livigno la stessa dichiarazione di ammissione temporanea o di importazione in franchigia presentata all'atto dell'introduzione della merce nel territorio unionale.


Tuttavia, non sarà possibile utilizzare la procedura su esposta, nel caso in cui la merce dovesse uscire dal territorio di Livigno verso la Svizzera. In tale caso sarà necessario, invece, chiudere la dichiarazione di ammissione temporanea mediante riesportazione da presentare all'Ufficio delle Dogane di Tirano.

Nel caso in cui le merci entrino nel territorio extradoganale di Livigno direttamente dalla Svizzera, le stesse dovranno ritornare in Svizzera oppure, nel caso di ingresso nel territorio unionale attraverso il Passo del Foscagno, sarà necessario espletare le formalità doganali indicate nei paragrafi 5 e 6 della presente Guida.

7.3. Acquisti presso il territorio extradoganale di Livigno

Possono essere introdotte nel territorio unionale senza pagamento dei diritti doganali le merci rientrati nei limiti indicati nel capitolo 3 della [Carta Doganale del Viaggiatore](#).

Processo di esportazione temporanea per le merci dirette a Livigno



8. DONAZIONI

Le informazioni contenute in questa sezione si rivolgono esclusivamente alla compilazione delle formalità doganali nell'ambito delle donazioni.

8.1. Donazioni successive a una ammissione temporanea

Per la donazione di merci ammesse in regime di ammissione temporanea, sarà necessario sdoganarle con una procedura di importazione definitiva che potrà essere in esenzione nei casi previsti dalla normativa²¹.

In ogni caso è necessario ottenere l'autorizzazione dell'ufficio doganale dove è stata effettuata l'apertura del regime di ammissione temporanea presentando una istanza contenente l'elenco delle merci oggetto della donazione e l'atto di donazione.

²¹ [Regolamento CE 1186/2009](#)



Worldwide Olympic and Paralympic Partners



Olympic and Paralympic Premium Partners



Olympic and Paralympic Partners



Olympic and Paralympic Sponsors



Official Supporters



Official Hospitality Provider

ON LOCATION

